



# CITTA' DI ORIA

## PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

### COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Registro	<b>OGGETTO :</b> Ordinanza cautelare n. 226/2018 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Lecce, nell'ambito del procedimento promosso con ricorso dalla Sig.ra F. M., ed Ordinanza cautelare n. 3084/2018 emessa dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, su appello presentato dal Comune di Oria. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Art. 194 D.lgs. n. 267/2000 lett. a)
Data: 17/08/2018	

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di AGOSTO, alle ore 18:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta di 1<sup>a</sup> convocazione partecipata dal SINDACO Dott.ssa Maria Carone e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	Maria CARONE	X		10	Antonio PROTO	X	
2	Cosimo FERRETTI	X		11	Antonio FULLONE		X
3	Lucia IAIA	X		12	Giancarlo MARINO'	X	
4	Domenico D'IPPOLITO	X		13	Gianluca SCHIFONE	X	
5	Nazareno GALEONE	X		14	Tommaso CARONE	X	
6	Giovanni GUIDA	X		15	Francescantonio CONTE	X	
7	Alessio CARBONE	X		16	Cosimo PATISSO	X	
8	Giovanni TRENTINO	X		17	Giuseppe CARBONE	X	
9	Silvia FARINA	X					

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sig. PATISSO Cosimo, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 2655 dell'08 Febbraio 2018, il Responsabile UTC del Comune di Oria sospendeva il procedimento per il rilascio di un Permesso di Costruire richiesto dalla Sig.ra F. M., proprietaria di un terreno ricadente in zona agricola "E1", per la realizzazione di un fabbricato rurale, in attesa del parere chiesto alla Regione Puglia in ordine alla edificabilità a titolo oneroso in zona agricola "E" del PdD di Oria;
- la edificabilità a titolo oneroso in zona agricola "E" veniva introdotta nella disciplina urbanistica del Comune di Oria a seguito dell'approvazione dell'art. 38 bis del Regolamento Edilizio comunale avvenuta con D.C.C. nn. 23 e 28 del 2016;
- a seguito di successiva rivalutazione dell'attuale Responsabile dell'UTC, ritenendo che le richiamate delibere consiliari abbiano "introdotti elementi equivoci di incongruenza che possono indurre in errore tutti i soggetti coinvolti e interessati", veniva richiesto un parere alla Regione Puglia invitandola a esercitare i propri poteri regionali di vigilanza in materia di governo del territorio, sospendendo quindi il procedimento di rilascio del titolo edilizio richiesto in attesa di detto parere;
- che l'interessata proponeva ricorso al Tar Puglia, Sezione di Lecce, notificato a questo Civico Ente in data 12.04.2018 ed acquisito al prot. n. 6471, al fine di ottenere l'annullamento, previa misura cautelare, di tale provvedimento di sospensione, e in subordine, la condanna dell'Ente all'adozione degli atti necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, ed in particolare il rilascio del permesso di costruire a favore della ricorrente, nonché la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa degli atti impugnati;
- che l'Ente, con **Delibera del Commissario Straordinario assunto coi poteri della Giunta Comunale n. 80 del 04.05.2018**, riteneva doverosa la propria difesa giudiziale al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione e difenderne l'operato;

**Dato atto** che in relazione al richiamato procedimento, il Tribunale amministrativo adito, all'esito dell'udienza in camera di consiglio dell'08 Maggio scorso, ha pronunciato l'ordinanza n. 226 a mezzo della quale, per i motivi ivi indicati, accoglie l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 28 Novembre 2018;

**Che** la Civica Amministrazione valutava di proporre appello avverso la richiamata misura cautelare affinché il Consiglio di Stato la riesaminasse e provvedesse al suo annullamento;

**Che** con **Delibera del Commissario Straordinario assunto coi poteri della Giunta Comunale n. 91 del 22.05.2018**, quindi, per le motivazioni in essa specificate, stabiliva pertanto di appello dinnanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare n. 226/2018 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Lecce, nell'ambito del procedimento promosso con ricorso dalla Sig.ra F.M.

**Che** a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 luglio 2018, il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondato l'appello proposto da questo Ente comunale avverso la ordinanza cautelare sopra richiamata;

**Considerato** che entrambe le ordinanze di cui al presente provvedimento deliberativo, hanno condannato il Comune di Oria alla refusione delle spese della fase cautelare a favore del ricorrente;

**Verificato** che, nello specifico, le somme dovute in virtù delle ordinanze di che trattasi, sono le seguenti:

**A) Ordinanza n. 226/2018 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Lecce  
(notificata il 10.05.2018, prot. 8027)**

Competenze	<b>€ 1.500,00</b>
Rimborso spese 15% ex art. 13	<b>€ 225,00</b>
Cap 4%	<b>€ 69,00</b>
Iva su imponibile 22%	<b>€ 394,68</b>

**B) Ordinanza n. 3084/2018 emessa dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta  
(notificata il 09.07.2018, prot. 11787)**

Competenze	<b>€ 2.000,00</b>
Rimborso spese 15% ex art. 13	<b>€ 300,00</b>
Cap 4%	<b>€ 92,00</b>
Iva su imponibile 22%	<b>€ 526,24</b>

**Dato atto** quindi che l'esito della fase cautelare del procedimento promosso dalla Sig.ra F.M. ha determinato una spesa complessiva non impegnata da fronteggiare con fondi comunali di € **5.106,92** e che la suddetta situazione debitoria fuori bilancio è da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dall'organo consiliare previa acquisizione del relativo parere del collegio dei Revisori dei Conti;

**Che** costituendo titoli esecutivi, azionabili da creditore per il pagamento entro 120 giorni successivi alla notifica degli stessi, l'Ente è tenuto al pagamento di tale somma, salvo recupero in caso di diverse rideterminazioni del Tar all'esito del giudizio di merito tutt'ora pendente tra le parti;

**Richiamato** l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

*2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”;*

**Considerato** che:

- le ordinanze di cui trattasi (equiparabili alle sentenze esecutive in quanto idonei a fondare l'esecuzione forzata da parte dei creditori) rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- la figura del debito fuori bilancio derivante da “sentenze esecutive” si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza di un provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche un ente pubblico, ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2929 c.c.)
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; (Corte dei

Conti – Sez. controllo – F.V.G. – delibera n. 6/2005);

- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che “...con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – è possibile pagare anche prima del riconoscimento da parte dell’organo consiliare, massima espressione politica dell’autonomia dell’Ente...”, al fine di evitare maggiori danni da interessi e ulteriori oneri a carico dell’Ente, anche perché “...il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva...” e, anche “..qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l’esperimento dell’azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell’Ente”( Corte dei Conti Sicilia –sez. di controllo – parere del 25/10/2006)

**Sentiti** gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui all'allegato verbale di stenotipia

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 194;

**Visto** il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

**Visti** i pareri resi in calce alla presente proposta ed espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Riconosciuta** la competenza dell’organo consiliare a provvedere in merito;

## D E L I B E R A

1) **Di riconoscere** quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € **5.106,92**, di cui € **2188,68** in esecuzione della **Ordinanza n. 226/2018 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Lecce, nell’ambito del procedimento promosso con ricorso dalla Sig.ra F. M., ed € 2.918,24** in esecuzione della **Ordinanza n. 3084/2018 emessa dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, su appello presentato dal Comune di Oria** finanziando l’importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul cap. 1290/4 del bilancio 2018;

2) **Di demandare** all’Ufficio Contenzioso tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente deliberato;

3) **Di trasmettere** per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell’art. 23 legge n. 289/02

4) **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.lgs. 267/2000.

Presenti: n. 16                    -votanti n. 16                    -assenti: n. 1    1 (Fullone)  
voti favorevoli: n. 11  
voti contrari: 5 (Ferretti, Conte, Carbone G., D'Ippolito, Marinò)  
astenuti: //

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000**

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.  
Oria, lì 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.  
Oria, lì 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.  
Oria, lì 02/08/2018

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

**COPIA**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Sig. PATISSO Cosimo

SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 1476

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 04/09/2018

Oria, lì 04/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Rosario Cuzzolini

---

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 17/08/2018

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 17/08/2018

SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Rosario Cuzzolini

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 04/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

---